



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento

VERBALE

Il giorno 19 ottobre 2006 l'Amministrazione ha incontrato i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la definizione dei criteri di massima per il conferimento in via sperimentale, di promozioni a ruolo aperto, di cui all'art. 143 D.L.vo n. 217/05.

Erano presenti:

per l'Amministrazione

Il Pref. Dott.ssa Di Maro, Direttore Centrale per le Risorse Umane, e il Viceprefetto Dott.ssa Cincarilli;

per la parte sindacale

FP.CGIL, F.CISL, UIL P.A.-V.V.F., RdB-P.I. e CONFISAL V.V.F.

Il Prefetto Di Maro introduce la riunione illustrando l'art. 143 che prevede, fra l'altro, che le qualifiche vengano attribuite dal Consiglio di Amministrazione previa individuazione dei criteri. Non si tratta, quindi, di promozione per merito assoluto ed è pertanto necessario rilevare l'assenza di demerito. Sostanzialmente si potrebbero equiparare i criteri dell'art. 143 a quelli utilizzati dal 217 per lo scatto convenzionale. Questi criteri sono la misura minima, mentre altri sarebbero stati più restrittivi. Il problema è stato già sottoposto al Consiglio di Amministrazione nel Luglio scorso che si è espresso favorevolmente all'adozione in via sperimentale di questi criteri. Nel 2006 matureranno l'anzianità necessaria per passare alla qualifica superiore circa 5000 persone.

RdB

Chiede conferma che è soltanto la posizione di ruolo a determinare le promozioni e non più lo svolgimento delle mansioni superiori.

L'Amministrazione fa presente che il D.L.vo 217/05 non prevede che si prenda in considerazione lo svolgimento delle mansioni superiori ma che si tenga conto dell'anzianità nella qualifica. In merito all'art. 41 del D.P.R.1077/70, chiarisce che l'art. 143 n esclude l'applicazione.

CGIL

Chiede come ci si regolerà per i provvedimenti disciplinari iniziati antecedentemente all'ingresso del D.L.vo 217/05.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento

L'Amministrazione al riguardo fa presente che non ci dovrebbero essere situazioni di questo tipo ma, nel caso esistessero, dovrebbero rientrare nelle esclusioni.

CGIL

Fa presente che se il procedimento disciplinare è iniziato con un regime giuridico diverso questo non dovrebbe essere interessato dalla legge attualmente vigente che, altrimenti avrebbe una efficacia retroattiva.

L'Amministrazione si riserva di verificare pur non ritenendo che esistano casi di questo tipo.

CISL

Chiede quando un dipendente possa essere nuovamente ammesso allo scrutinio nel caso abbia avuto una sanzione disciplinare nell'anno 2006.

L'Amministrazione fa presente che sarà nuovamente scrutinabile quando nei 3 anni antecedenti allo scrutinio non saranno presenti sanzioni disciplinare ostative.

UIL

Chiede che da subito si operi di fatto una modifica del D.L.vo 217/05 proprio relativamente alle differenze che si sono riscontrate per le promozioni; infatti per alcune qualifiche è previsto un arco temporale di 2 anni mentre per altre di 3 e fa notare che quanto proposto dall'Amministrazione, cioè di considerare validi tutti i provvedimenti disciplinari pendenti dalla data del 13 ottobre 2005 per le promozioni a ruolo aperto, è una condizione peggiorativa rispetto alla data dell'1 gennaio 2006, data di entrata in vigore del D.L.vo 217/05. Chiede pertanto di considerare, ai fini del passaggio di qualifica a ruolo aperto, solo le sanzioni irrogate successivamente alla data del 13 ottobre 2005.

L'Amministrazione fa presente che si potrà apportare questa modifica in fase di revisione, ma al momento non si può non tenere conto dei 3 anni e applicare per tutti i 2 anni perché i criteri di scrutinio sono stati già approvati dal Consiglio di Amministrazione.

CGIL

Ribadisce la non opportunità dell'applicazione di questa norma considerato che per essere scrutinati oggi non bisogna essere stati sanzionati già dal 2004, cioè, quando non si conosceva questa ulteriore conseguenza della sanzione disciplinare.

CISL

Propone di applicare la norma dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 217/05 senza dare una efficacia retroattiva alla sanzione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento

L'Amministrazione, al riguardo, si riserva di valutare in concreto di quante unità si tratterebbe.

La CGIL e la CISL

Prospettano situazioni concrete (passaggio da un'amministrazione ad un'altra e riammissione in servizio) che sottopongono all'Amministrazione la quale si riserva di esaminarle e di cercare di trovare le soluzioni più favorevoli nel rispetto delle norme vigenti.

L'Amministrazione chiede, quindi, alle OO.SS. di esprimere la propria posizione sui requisiti per le promozioni già inviati in data 20.9.2006 e, per quanto attiene l'individuazione del momento in cui far decorrere la assenza di sanzioni disciplinare e ritiene di poter considerare utile la data di entrata in vigore del D.L.vo 217/05 e che, quindi, i 3 o 2 anni antecedenti decorreranno dal 17 ottobre 2005.

Le OO.SS. chiedono che in fase di prima applicazione vengano fatti salvi i procedimenti disciplinari conclusi con sanzioni disciplinari antecedentemente alla data di entrata in vigore del 217.

L'Amministrazione fa presente che non esiste una fase di prima applicazione e che al momento la norma non prevede questa possibilità e che, considerato che sono già stati approvati dal Consiglio di Amministrazione, eventuali non applicazioni della norma dovrebbero essere argomentate giuridicamente.

La CISL

Fa presente che tale motivazione potrebbe essere il passaggio dal regime privatistico, in cui non c'era questo vincolo, a quello pubblicistico in cui ora c'è.

L'Amministrazione prospetterà la problematica in questo senso ma precisa che sarà il Consiglio di Amministrazione a decidere al riguardo.

In conclusione le parti dichiarano quanto segue:

CISL

La Federazione CISL VV.F. reputa necessario, anche in considerazione dell'aspettativa del personale, che si dia corso sollecitamente alle procedure di scrutinio a ruolo aperto che dovevano essere già attuate. Al riguardo ritiene che i criteri individuati siano coerenti col dettato del D.L.vo 217/05. Circa, infine, il computo del periodo che determina l'esclusione dagli scrutini, si ritiene che esso vada considerato a partire dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 217/05.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento

CGIL

Prende atto della volontà dell'Amministrazione di confermare i motivi di esclusione dal beneficio stabiliti dall'art. 9 del D.L.vo 217/05. Nel contempo sottolinea come la discussione ha evidenziato un elemento di discontinuità negativa rispetto al precedente modello contrattuale, ovvero, da un sistema nel quale la progressione economica del personale era in funzione della competenza e professionalità, si passa ad un sistema nel quale sarà la disciplina a determinare carriera e retribuzione. E' solo l'ennesimo elemento negativo della riforma sul quale questa O.S., fermo restando la necessità di modificare la legge stessa, concentrerà i propri sforzi affinché, anche in sede di revisione del D.L.vo 217, si apportino tutte le modifiche necessarie.

UIL

Concorda sui criteri presentati dall'Amministrazione e apprezza l'impegno di rappresentare al primo Consiglio di Amministrazione utile la possibilità di non considerare situazioni disciplinari pendenti. Vorrebbe che la questione relativa all'avanzamento di carriera esuli dal principio della valutazione della sanzione disciplinare e propone di considerare l'opportunità a modificare tale questione in occasione della correzione dei decreti attuativi. Quanto sopra per riportare un principio già in essere anche nel nuovo ordinamento non creando così condizioni peggiorative rispetto al sistema precedente.

RdB

Considerato che è in atto la discussione dei regolamenti del D.L.vo 217/05 e delle modifiche da apportare allo stesso, la O.S. RdB non intende sottoscrivere alcun accordo con l'Amministrazione relativamente alla materia oggi oggetto di discussione in quanto l'Amministrazione non vuole espressamente considerare gli effetti di influenza retroattiva che il D.L.vo 217/05 opera sul vecchio ordinamento, quand'anche la retroattività non è espressamente ascritta nella legge di riforma.

CONFSAL

Esprime accordo con i criteri già sottoposti al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la necessità che la sanzione disciplinare non abbia un effetto retroattivo e che, pertanto, l'esclusione dagli scrutini avvenga a partire dalla data di entrata in

MODULARIO
INTERNO 261

MOD. 4 VCF



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento

vigore del D.L.vo 217/05. Chiede, comunque, che si proceda nel più breve tempo possibile allo scrutinio del personale.

In conclusione

- 1) I criteri per il conferimento in via sperimentale di promozioni a ruolo aperto di cui all'art.143 D.L.vo n.217/05 sono quelli di cui all'allegato alla comunicazione fornita alle Organizzazioni Sindacali in data 20 Settembre 2006;
- 2) L'Amministrazione, ai fini delle operazioni di promozione che saranno effettuate dal Consiglio di Amministrazione, verificherà la possibilità che vengano considerate ai fini dell'ammissione allo scrutinio solo le sanzioni irrogate dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 217/05.

Roma, 19 ottobre 2006

Per l'Amministrazione:

IL DIRETTORE CENTRALE PER
LE RISORSE UMANE

Per le Organizzazioni Sindacali:

F.CISL VV.F.

FP. CGIL

UTL P.A.-VV.F.

RdB-P.I.

CONFSAL VV.F.